

"Amici del Nuovo Trionfo - Associazione di Promozione Sociale"

STATUTO

Art. 1: Denominazione.

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<Amici del Nuovo Trionfo - Associazione di Promozione Sociale>>

Con il presente Statuto, che modifica quello precedente approvato in via transitoria dall'Assemblea dei soci il 14 marzo 2013, l'associazione "Amici del Nuovo Trionfo - Associazione di Promozione Sociale", associazione di cittadini a diffusione locale, diventa Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 2. Sede

L'associazione ha sede legale in Venezia, Cannaregio 6025.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3. Scopi

"Amici del Nuovo Trionfo - Associazione di Promozione Sociale" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, soprattutto per:

- diffondere la cultura nautica e della marineria tradizionale, come valori legati alla storia della nostra comunità;
- trasmettere l'amore per la cultura del mare e per la marineria come un bene per la persona ed un valore sociale;
- promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio storico e culturale costituito dalle imbarcazioni tradizionali e dall'ambiente marino;
- favorire progetti di recupero di beni storici che fanno parte del nostro patrimonio culturale "immateriale" della "civiltà dell'acqua";
- consentire la partecipazione all'uso delle imbarcazioni storiche al maggior numero di cittadini, agli appassionati di marineria, di arti e mestieri tradizionali, e di studio dell'ambiente.

Le attività che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (attività di interesse generale di cui alle lettere dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, le specifiche finalità dell'Associazione «*Amici del Nuovo Trionfo - APS*» si concretizzeranno nelle seguenti attività:

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome dei comuni interessi culturali legati alla nautica e alla marineria tradizionali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- ampliare la conoscenza della cultura della nautica, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni operanti in settori analoghi, anche tra le due sponde dell'Adriatico e tra le nazioni con simili tradizioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura del mare e per la marineria tradizionale;
- favorire il recupero delle imbarcazioni tradizionali del Mare Adriatico, ad iniziare dal Trabaccolo denominato «Il Nuovo Trionfo» quale ultimo testimone ancora navigante della marineria dei primi anni del secolo scorso del Golfo di Venezia;
- contribuire alla costituzione del futuro Museo della Marineria e della Civiltà dell'acqua di Venezia;
- provvedere alla tutela e conservazione delle imbarcazioni attraverso attività di gestione e di manutenzione necessarie per mantenerle naviganti ed in attività, acquisendo contributi e risorse sotto qualsiasi forma, da destinarsi prioritariamente a tale scopo conservativo della marineria tradizionale;
- gestire il proprio patrimonio ed eventuali altre imbarcazioni o strutture senza fini di lucro, ma sviluppando attività di utilità sociale legate alla formazione culturale e professionale, alla diffusione della cultura storica e marinaresca della nostra comunità, al tempo libero, alla rappresentanza per la diffusione delle arti e dei prodotti locali e per lo sviluppo dei rapporti tra le culture e gli Stati che si affacciano sul Mare Adriatico;
- effettuare iniziative e manifestazioni, sia per la diffusione della cultura nel campo della marineria, sia per la conoscenza e la tutela dell'ambiente marino, da promuovere in qualsiasi sede, nonché la partecipazione a mostre, convegni ed altre occasioni per lo sviluppo di tali attività;

- promuovere il conseguimento dei propri scopi culturali, nonché scopi ricreativi, sportivi e del tempo libero connessi, svolgere tutte le attività necessarie, giudicate opportune od utili, ivi comprese quelle dirette all'acquisizione di beni materiali, strumentali e beni immobili in proprietà, in locazione o in altra forma e potrà partecipare ad associazioni aventi scopi analoghi od affini come pure associarsi ad esse.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, purché secondari e strumentali alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5. Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro, che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono iscriversi solamente persone fisiche e/o associazioni di promozione sociale. altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro possono essere ammessi a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle Aps.

I soci possono essere:

- Soci "Junior": sono cittadini italiani e stranieri minorenni, il cui diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;

- Soci "Ordinari": sono tutti gli altri soci; partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6. Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

Si applica l'articolo 2373 del codice civile.

L'importo delle quote è annuale, non frazionabile, è proposto dal Consiglio Direttivo, ed è approvato dall'Assemblea dei Soci. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

I Soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

I soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni:

- a) non effettuare azioni a nome dell'Associazione se non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo;

- b) non divulgare notizie, atti, proposte, disposizioni, progetti, che non siano preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, i soci hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione e di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta. Tale richiesta deve essere formulata con un preavviso di almeno 15 giorni e la visione avviene presso la segreteria della sede legale alla presenza di un addetto.

Art. 7. Ammissione

L'ammissione di nuovi Soci è deliberata, su domanda scritta dal richiedente, dal Consiglio Direttivo. L'ammissione comporta per il Socio l'accettazione integrale e senza riserve dello Statuto e del Regolamento. L'ammissione decorre dal primo gennaio dell'anno richiesto nella domanda.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Art.8. Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso
- b) per dimissioni volontarie;
- c) per morosità;
- d) per esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 9. Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio di controllo

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10. Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota versata.

E' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche in via telematica, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contiene l'ordine del giorno dei lavori. Essa è anche convocata quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

elegge il Consiglio direttivo;

approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

fissa l'importo della quota sociale o di contribuzioni straordinarie;

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

approva l'eventuale regolamento interno;

delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei Soci;

approva il programma annuale dell'associazione.

delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti il 50% (cinquanta per cento) dei suoi componenti più uno.

Gli eletti durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Verificandosi vacanze nelle cariche sociali il Consiglio Direttivo può provvedere per cooptazione dei primi dei non eletti. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione si riunisce almeno due volte all'anno e quando è convocato da:

il Presidente;

da almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci.

Le convocazioni avvengono via e-mail o fax.

Il Consiglio direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, Il Tesoriere, il Segretario verbalizzante e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'Albo dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 12. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Può conferire a membri del Consiglio o a Soci delega per la gestione di determinate attività.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13. Collegio di controllo

Il Collegio di Controllo deve essere nominato dall'assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, o in maniera volontaria.

Il Collegio di Controllo, composto da tre membri, che possono anche essere non Soci, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organico, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti del Collegio di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio di Controllo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 14. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 14. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati;

eredità, donazioni, legati;
beni immobili e mobili;
contributi dello Stato, di enti locali o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da servizi convenzionati;
attività accessorie di carattere commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ammesse ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 16. Impiego degli utili

L'Associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le attività statutarie dell'Associazione, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15. Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 16 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a enti con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17. Uso dell'acronimo

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS", dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS.

Art. 18. Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio di Controllo e degli altri organi sociali;
il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, può a richiesta essere visionato dai soci presso la sede legale a Venezia, Cannaregio 6025.

Art. 19. Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di Arbitri. Ogni parte in causa nominerà il suo Arbitro e gli Arbitri, così nominati, ne nomineranno un altro quale presidente del Collegio Arbitrale.

Gli Arbitri giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura entro 90 giorni dalla loro nomina.

Art. 20. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore) e, per quanto non previsto nel CTS, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione (art. 3, comma 2 CTS).

Letto, confermato e sottoscritto.

Data, Venezia, 28.02.2024

IL SEGRETARIO

(Gerolamo Fazzini)

IL PRESIDENTE

(Alessandro Ervas))